

conoscere il diritto è un diritto

fronte verso®

Perché Fronte/Verso? Il linguaggio specialistico è un codice a volte complicato da decifrare per i non addetti ai lavori. Sembra inevitabile che il linguaggio debba essere complesso perché complesso è il contenuto che esprime e tuttavia desideriamo dimostrare, a partire dalle sentenze, che è possibile farsi comprendere utilizzando un linguaggio accessibile senza rinunciare al rigore e alla completezza dei concetti ivi espressi.

Riportiamo in **VERSO**, sulla destra, il testo della sentenza nel rituale linguaggio giuridico dell'estensore per chi abbia interesse a leggerla nella sua forma originaria e a sinistra, a **FRONTE**, riscriviamo la sentenza con un linguaggio comprensibile a tutti, sperando di riuscire nella sfida di contribuire all'accessibilità del diritto, alla semplificazione del linguaggio e alla comunicazione responsabile.

Fronte Verso nasce da un'idea di Ileana Alesso e di Gianni Clocchiatti, al progetto oggi partecipa un network di professionisti e di esperti.

**Newsletter di www.studiolegalealesso.it
a cura di Avv. Ileana Alesso e di Avv. Maurizia Borea**

**A questo numero hanno collaborato:
Avv. Antonio Pascucci, Dott.ssa Sabrina Pisani,
Avv. Elisabetta Silva, Avv. Antonella Dario
Dott.ssa Janice Parker, Dott. Luca Brambilla,
Avv. Simonetta D'Amico**

**Art direction: Elicrea
Web design: Irene Cassola
Redazione: Ottavia Magoni**

Anno IV, n. 2, indice newsletter febbraio 2016:

- 1) **Bancomat manomesso ? Se il ladro ne approfitta risponde la banca.**
- 2) **Il telemarketing con sistemi informatici che generano chiamate mute è legittimo solo con il consenso del destinatario.**
- 3) **La mancanza di fondi appositamente stanziati in bilancio non può costituire una scusa per l'Amministrazione pubblica per non pagare debiti accertati da una sentenza.**
- 4) **Contributi pubblici : le scuole paritarie "senza fini di lucro" sono solo quelle gratuite.**
- 5) **Statura dei militari. I requisiti di altezza nel concorso di accesso all'arma dei Carabinieri.**

**1) Bancomat manomesso ?,
Se il ladro ne approfitta
risponde la banca.**

Un correntista di un noto istituto di credito ha cercato di prelevare contanti presso uno sportello bancomat. Il prelievo però non è andato a buon fine perché l'apparecchio, dopo aver trattenuto la carta, ha visualizzato i messaggi "carta illeggibile" e sportello "fuori servizio"

Il cliente della banca ha riferito immediatamente quanto accaduto al vice-direttore della filiale che lo ha invitato a ritornare il giorno seguente. Ritornato nella filiale il correntista ha constatato che la sua carta bancomat non era stata rinvenuta presso lo sportello e, dopo di ciò, apprendeva che ignoti avevano prelevato dal suo conto corrente 7.000,00 euro.

Il correntista, ritendo il proprio istituto di credito responsabile

**1) Bancomat manomesso
? Se il ladro ne approfitta
risponde la banca.**

**Corte di Cassazione,
Sezione I Civile, 19 gennaio
2016, n. 806.**

"...1. ... ha convenuto in giudizio la Cariplo - ..., attualmente ... s.p.a., deducendo di essere correntista della banca; di aver tentato di eseguire un prelievo bancomat presso di essa il 9/9/1999 senza riuscirci perchè l'apparecchio, dopo aver trattenuto la carta, visualizzava la scritta "carta illeggibile" e successivamente "sportello fuori servizio"; di aver immediatamente segnalato l'inconveniente al vicedirettore della filiale che si trovava presso l'istituto e di aver ricevuto l'indicazione di tornare il giorno dopo; di averlo fatto e di aver constatato il mancato rinvenimento della carta predetta. I giorni 9 e 10 settembre ignoti effettuavano consistenti prelievi per oltre

per l'accaduto, lo ha citato in giudizio al Tribunale di Cagliari per ottenere il risarcimento dei danni subiti per non aver impedito la condotta dei ladri.

Sia il Tribunale che la Corte di Appello respingono le sue richieste. In particolare il giudice di appello, visionate le video riprese, ha attribuito il prelievo indebito alla condotta imprudente del cliente.

Le videocamere di sorveglianza avevano infatti ripreso una persona ignota che, avvicinandosi a lui con il pretesto di volerlo aiutare nell'operazione, aveva evidentemente visto e memorizzato il PIN, e ciò dopo aver manomesso il funzionamento dell'apparecchio in modo da poter recuperare la carta rimasta bloccata all'interno del bancomat.

Il Tribunale concludeva inoltre che il correntista non si era curato neanche di bloccare la carta attraverso il numero verde limitandosi a riferire l'accaduto al vice-direttore della filiale.

Di diverso avviso la Corte di Cassazione che ha annullato la decisione della Corte d'Appello di Cagliari affermando la responsabilità della banca :

- per la condotta omissiva del vice-direttore, il quale, ricevuta immediatamente dal cliente la segnalazione del malfunzionamento del bancomat avrebbe dovuto eseguire subito i controlli e non rinviarli al giorno successivo;

- per la violazione da parte della banca degli obblighi di diligenza nella custodia dello sportello

7000 Euro. L'attore affermava di aver comunicato per iscritto l'evento al vice direttore e di aver sporto denuncia all'autorità giudiziaria il successivo 13 settembre.

La banca deduceva la tardività della segnalazione e della denuncia del fatto. Il Tribunale rigettava la domanda rilevando che non era stata eseguita regolare comunicazione entro 48 ore dall'accaduto così come prescritto nell'art. 14 delle condizioni generali di contratto.

La Corte d'Appello ha confermato il rigetto sulla base delle seguenti argomentazioni: l'indebito prelievo è ascrivibile in via esclusiva alla responsabilità dell'appellante.

Le riprese video della fase del prelievo hanno evidenziato che il ... è stato vittima di una truffa da parte di persona ignota che si è avvicinato a lui e, con il pretesto di volerlo aiutare nell'operazione, ha evidentemente visto e memorizzato il PIN, avendo in precedenza manomesso il funzionamento dell'apparecchio in modo da poter recuperare la disponibilità della carta rimasta al suo interno.

L'appellante ha commesso l'imprudenza di digitare il PIN sotto gli occhi del truffatore, senza aver tempestivamente attivato il blocco, mediante numero verde così come sollecitato dal funzionario, limitandosi ad allertare il direttore della filiale della mancata restituzione della carta ma omettendo di far menzione

bancomat. Avendo installato le telecamere di sorveglianza, la banca avrebbe dovuto verificare la manomissione del bancomat da parte di terzi e adottare di conseguenza tutte le iniziative a tutela del proprio cliente.

La banca, secondo la Corte di Cassazione, è tenuta a garantire la sicurezza del servizio bancomat dalle manomissioni di terzi anche quando il titolare della carta non abbia rispettato l'obbligo di richiederne immediatamente il blocco o quando abbia, imprudentemente, consentito a terzi di conoscere il PIN della carta stessa.

2) Il telemarketing con sistemi informatici che generano chiamate mute è legittimo solo con il consenso del destinatario.

Un' ispezione condotta dal Garante della privacy accerta che una certa attività di marketing viene effettuata dalla Società X con chiamate telefoniche attraverso una piattaforma informatica fornita dalla Società Y, che consente ad autonomi soggetti, detti "telesellers", di effettuare le chiamate.

A parere del Garante questa attività contrasta con il Codice sulla privacy in quanto consiste in ripetute chiamate "mute" agli stessi soggetti.

Il Garante, perciò, ordina alla Società X di mettere in atto

della presenza di un terzo. Così facendo l'appellante ha violato in particolare la disposizione contrattuale che impone la segretezza del PIN. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il ... affidandosi a due motivi.

Motivi della decisione.

Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 c.c., per avere la corte territoriale individuato nell'esclusiva responsabilità del ricorrente la causa del danno patrimoniale ... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

2) Il telemarketing con sistemi informatici che generano chiamate mute è legittimo solo con il consenso del destinatario.

Corte di Cassazione, Sezione I Civile, 4 febbraio 2016, n. 2196.

"...1. A seguito di accertamento ispettivo avviato nei riguardi di ... s.p.a., teso a verificare l'osservanza delle norme in materia di protezione dei dati personali rispetto all'attività di marketing effettuata mediante autonomi soggetti (cd. teleseller) previo utilizzo di piattaforma informatica (sistema Saas) messa a disposizione da ... s.p.a., il Garante per la protezione dei dati personali (hinc solo Garante) prescriveva a ..., ai

tutte le azioni per garantire che la piattaforma informatica (detta sistema S) impedisca di richiamare in modalità "muta" lo stesso numero telefonico per almeno un mese.

Le Società X ed Y ricorrono al Tribunale di Roma contro il provvedimento del Garante che ritiene quella pratica in contrasto con il diritto alla riservatezza dato che i destinatari delle telefonate vedevano utilizzati i propri dati personali per telefonate che non proponevano alcun contratto, ma creavano solo allarme sulla propria provenienza.

Contro la sentenza del Tribunale di Roma, entrambe le Società propongono ricorso per Cassazione, affermando che :

- 6 segnalazioni in sei mesi non potevano integrare il fenomeno delle chiamate "mute";
- le chiamate in questione erano state generate dal Sistema S in base alle impostazioni scelte dai telesellers, e, pertanto, nessuna responsabilità poteva essere imputata a loro;
- il divieto delle cd. chiamate mute era entrato in vigore successivamente ai fatti in questione;
- secondo il diritto comunitario i singoli Stati non potevano aggiungere nuovi principi in tema di trattamento dei dati personali.

La Corte di cassazione respinge i ricorsi e chiarisce che:

- il titolare del trattamento dei dati personali, nel caso in esame, è la Società X, alla quale va sicuramente imputata

sensi degli artt. 143, 1° comma, lett. b), e 154, 1° comma, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, l'adozione, eventualmente tramite la fornitura di apposite istruzioni ai propri responsabili, di tutte le misure, anche di carattere tecnico, atte a garantire che il sistema Saas impedisse la reiterazione di chiamate su contatto abbattuto (cd. chiamate "mute"), escludendo la possibilità di richiamare la specifica utenza per un intervallo di tempo pari almeno a trenta giorni.

... s.p.a. e ... s.p.a. proponevano separate opposizioni al provvedimento, le quali, riunite, venivano rigettate dal tribunale di Roma con sentenza in data 26 settembre 2013.

Il tribunale, per quanto di interesse, riteneva provato il fenomeno oggetto del provvedimento in considerazione dei numerosi reclami depositati presso il Garante da utenti che avevano lamentato la ricezione di telefonate "mute" da numeri poi risultati riconducibili a Reputava quindi l'illiceità del sistema di teleselling in quanto il procedimento, che aveva condotto alla telefonata "muta", aveva integrato un trattamento di dati personali contrario al canone di correttezza indicato nell'art. 11 del cod. della privacy, atteso che i destinatari avevano visto utilizzati i propri dati per telefonate non valevoli a proporre alcun contratto ma

la responsabilità delle ripetute chiamate "mute";

- la normativa comunitaria stabilisce che : il trattamento dei dati personali può essere effettuato soltanto quando la persona interessata ha manifestato il proprio consenso;

- la direttiva comunitaria 46/1995 vieta agli Stati membri di introdurre ulteriori requisiti che modifichino i limiti da essa previsti, ma consente di precisare i principi in essa contenuti;

- il Codice nazionale sulla privacy si muove in quel solco e il provvedimento del Garante è conforme al Codice : i dati personali oggetto di trattamento, infatti, vanno gestiti rispettando i canoni di correttezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità del loro utilizzo;

- nel caso in questione, la modalità di effettuazione delle chiamate multiple inviate dal sistema implica il rischio che il destinatario della chiamata non riceva alcuna risposta,

- è irrilevante che le segnalazioni siano state soltanto sei nell'arco di sei mesi, perché l'abuso è a monte, nella modalità di chiamate multiple prescelta dalla Società;

- infine, motivo fondamentale per cui il trattamento dei dati effettuato dalla Società X è illegittimo sta nel fatto che il Codice della privacy consente il telemarketing attraverso sistemi automatici solo previo consenso dell'interessato, che in questo caso mancava.

solo a creare allarme circa la provenienza. Riteneva infine ... non estranea all'abusiva condotta perché essa pure responsabile del trattamento, in quanto titolare di mansioni non meramente esecutive, essendo ... la società ricevente i dati forniti da ... e adottante e suggerente le misure organizzative.

Per la cassazione della sentenza le società hanno proposto separati ricorsi, rispettivamente sorretti da cinque motivi (...) e da tre motivi (...).

In entrambe le cause il Garante si è costituito con controricorso, resistendo.

... ha infine depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. I ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, sono riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

II. In quello proposto per primo, ... s.p.a. deduce i motivi di seguito indicati:

(i) violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 11, 24, 130 del d.lgs. n. 196 del 2003, degli artt. 1, 5, 6, 7 della direttiva n. 95/46-CE e degli artt. 1, 3, 12 della l. n. 689 del 1981, nonché omesso esame di fatti decisivi, per avere il tribunale errato nel ritenere provata la sussistenza del fenomeno delle cd. chiamate "mute" sanzionato dal Garante, attese le segnalazioni di soli sei utenti in un arco temporale di sei mesi ...

per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

3) La mancanza di fondi appositamente stanziati in bilancio non può costituire una scusa per l'Amministrazione pubblica per non pagare debiti accertati da una sentenza.

Il Tribunale di Bergamo condanna il Ministero della salute a versare ad un cittadino la rivalutazione monetaria annuale e gli interessi legali sull'indennità integrativa speciale dovuta a titolo di indennizzo per infermità da emotrasfusioni.

Il Ministero non paga affermando di non avere disponibilità finanziaria sull'apposito capitolo di bilancio e viene quindi chiamato in giudizio al TAR Lombardia.

Il TAR nomina un Commissario per procedere al pagamento e spiega che:

- il Commissario agisce al posto del Ministero rimasto inerte e, nell'arco di 60 giorni, deve fare avere al ricorrente quanto gli spetta, oltre agli interessi legali ed alle spese del giudizio amministrativo;
- il mancato stanziamento di fondi in bilancio non può costituire una giustificazione per l'Amministrazione per non onorare debiti accertati da una sentenza;
- in caso di mancanza o insufficienza di disponibilità finanziarie l'Amministrazione è tenuta ad attuare le necessarie variazioni al bilancio per reperire i fondi necessari anche

3) La mancanza di fondi appositamente stanziati in bilancio non può costituire una scusa per l'Amministrazione pubblica per non pagare debiti accertati da una sentenza.

TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione I, 9 febbraio 2016, n. 222.

"...1. Il Tribunale di Bergamo con sentenza n. 435 del 22 maggio 2014 (passata in giudicato) ha condannato il Ministero della Salute a versare al signor ... la rivalutazione monetaria annuale sull'indennità integrativa speciale che costituisce la seconda componente dell'indennizzo per infermità da emotrasfusioni ex art. 2 comma 2 della legge 25 febbraio 1992 n. 210.

2. L'importo liquidato è pari a € 6.919,43. In aggiunta, la sentenza ha disposto la condanna al pagamento degli interessi legali, nonché il pagamento delle spese di giudizio.

3. Copia della sentenza con formula esecutiva è stata notificata al Ministero il 18 dicembre 2014.

4. Essendo decorso il termine di centoventi giorni ex art. 14 comma 1 del DL 31 dicembre 1996 n. 669, il ricorrente, con atto notificato il 1 settembre 2015 e depositato il 4 settembre 2015, ha proposto

modificando le priorità di spesa già stabilite.

4) Contributi pubblici : le scuole paritarie “senza fini di lucro” sono solo quelle gratuite.

L'Associazione nazionale degli istituti non statali di educazione e di istruzione –ANINSEI- ricorre al TAR Lazio contro il provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca –MIUR- che fissa i criteri per l'assegnazione dei contributi pubblici alle scuole paritarie per gli anni 2012-2013.

Il decreto ministeriale nell'attuare la legge finanziaria per il 2007, che per erogare i contributi pubblici prevede che tra le scuole paritarie siano preferite quelle “senza fini di lucro”, deduce la mancanza dei requisiti dalla natura soggettiva dell'ente gestore della scuola.

L'Associazione sostiene invece che per ottenere i contributi non si debba guardare alla natura dell'ente ma che occorra far riferimento solo al dato oggettivo dell'attività esercitata in concreto così da verificare se essa abbia, o meno, carattere commerciale.

L'Associazione sostiene infatti che per stabilire se una scuola paritaria ha fine di lucro è sufficiente verificare se gli alunni pagano una retta.

Poiché alcune scuole paritarie sono configurate come enti “no

ricorso per ottemperanza... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

4) Contributi pubblici : le scuole paritarie “senza fini di lucro” sono solo quelle gratuite.

Consiglio di Stato, Sezione VI, 28 gennaio 2016, n. 292.

“...1. Con ricorso proposto nell'aprile del 2013, Aninsei aveva impugnato, deducendone l'illegittimità sotto vari profili, il d. m. 30 gennaio 2013, n. 46, recante criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi pubblici alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2012/2013, con particolare riferimento all'art. 4, commi 1 e 2, del decreto – Scuole paritarie senza fini di lucro, secondo cui i contributi sono erogati in via prioritaria alle scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non sono legate a società aventi fini di lucro o da queste controllate...si intendono scuole paritarie senza fini di lucro quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro... (segue l'elenco di associazioni, enti e società da considerarsi soggetti giuridici senza fini di lucro i quali gestiscono scuole paritarie senza fini di lucro).

La ricorrente aveva esposto in particolare:

- che l'art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

profit", ma percepiscono comunque rette dagli studenti, il decreto ministeriale andrebbe a determinare un ingiusto vantaggio concorrenziale in favore di queste ultime.

In primo grado, il TAR afferma che se da un lato effettivamente non si può fare riferimento alla natura soggettiva dell'ente gestore della scuola, dall'altro afferma che :

- l'elemento distintivo della scuola paritaria non avente scopo di lucro è il perseguimento di finalità di solidarietà sociale,

- la finalità solidaristica può implicare anche entrate derivanti da attività commerciali marginali (come le rette scolastiche): ciò che conta è che gli utili non siano distribuiti tra i soci ma reinvestiti nell'attività sociale.

In altri termini, il TAR ritiene che le scuole paritarie senza fini di lucro siano quelle gestite da enti no-profit.

Sia il Ministero, sia l'Associazione, fanno appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR:

- il primo afferma la validità del criterio soggettivo contenuto nel proprio decreto;

- la seconda sostiene che il TAR ha posto comunque a fondamento dell'individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali un criterio soggettivo e non oggettivo.

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso del MIUR ma accoglie quello di ANINSEI e spiega che:

("legge finanziaria 2007") così dispone: Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado;

- *che in attuazione di tale norma di legge il MIUR, a partire dall'a. s. 2007 / 2008, aveva adottato annualmente decreti appositi recanti la fissazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie;*

- *che l'art. 4 del d. m. , nella parte in cui identifica le scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro, destinatarie di contributi pubblici, in via prioritaria rispetto alle altre scuole paritarie, ai sensi del citato comma 636, con le scuole paritarie gestite da soggetti giuridici non aventi fini di lucro -seguendo il criterio "soggettivo-formale" della natura giuridica dell'ente, anziché un criterio rigorosamente oggettivo legato al carattere dell'attività esercitata-, e quindi con le scuole gestite da associazioni*

- il TAR ha giustamente affermato che la qualificazione di scuola paritaria non avente scopo di lucro non può discendere dalla natura soggettiva dell'ente gestore tuttavia, nell'individuare il significato dell'espressione "senza fine di lucro" ha finito con il sostituire ad un criterio soggettivo un altro criterio soggettivo, basato sulla natura no-profit dell'ente;

- come sostiene ANINSEI, invece, occorre fare riferimento alla giurisprudenza comunitaria ed alle decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, secondo cui per qualificare l'impresa commerciale bisogna attenersi ad un criterio rigorosamente oggettivo;

- la Commissione europea, in particolare, ha chiarito che la nozione di impresa che rileva ai fini dell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato abbraccia qualunque attività che offre sul mercato beni e servizi in concorrenza con altri operatori, a prescindere dalla forma assunta dal soggetto,

- per escludere il carattere commerciale dell'attività non basta che gli utili non siano distribuiti tra i soci: la sola condizione è che essa sia esercitata gratuitamente.

5) Statura dei militari. I requisiti di altezza nel concorso di accesso all'arma dei Carabinieri.

riconosciute e non riconosciute ex articoli 14 e 36 cod. civ. , con gli enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, con le società interamente e stabilmente possedute dagli enti ecclesiastici suddetti, con gli enti pubblici e con gli ulteriori soggetti indicati al comma 2 del citato art. 4, si pone in contrasto con il citato comma 636, dovendo considerarsi inutilizzabile un criterio di natura soggettivo –formale, il quale faccia leva sulla natura giuridica dell'ente gestore, e dovendo invece trovare applicazione, in modo coerente con la normativa e con la giurisprudenza europea e nazionale in materia di aiuti di Stato (e al riguardo risultano citate, in atti, tra le altre, Corte di giustizia, 23 marzo 2006, Enirisorse, C-237/04, e la decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012, in materia di esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici), un criterio rigorosamente oggettivo, in base al quale il carattere della commercialità, o no, dev'essere riferito all'attività esercitata ... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

5) Statura dei militari. I requisiti di altezza nel concorso di accesso all'arma dei Carabinieri.

La signora R.L. ha partecipato ad un concorso pubblico, indetto il 30.1.2015, per accedere ad un ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri.

La Commissione preposta ai necessari accertamenti sanitari ha, però, espresso un parere di non idoneità in quanto la signora R.L. è risultata avere un'altezza di solo mt. 1,64 e non di mt. 1,65 come prescritto dal bando di concorso.

La signora R.L. ha, dunque, impugnato il giudizio di non idoneità e il bando di concorso ricordando che deve entrare in vigore un nuovo regolamento per modificare i limiti di altezza.

Nel giudizio si sono costituiti sia il Centro Nazionale Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, sia l'Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso affermando che :

- La signora R.L. ha impugnato il bando del concorso e la prescrizione del requisito di statura oltre il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione e, dunque, tardivamente;

- Il requisito staturale è legittimo e giustificato da esigenze organizzative, ai fini dell'addestramento e delle attività che il candidato deve svolgere nel proprio campo professionale che richiede competenze sia medico-psicologico che militare e, soprattutto, è giustificato in quanto anche il tenente medico può dover intervenire fisicamente in caso di necessità;

TAR Lazio, Sezione I-bis, 22 gennaio 2016, n. 786.

"...1 La ricorrente premette di aver partecipato al concorso pubblico per il reclutamento di 8 Tenenti in SPE del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri (psicologi e medici) indetto con decreto dirigenziale n. 22 del 30 gennaio 2015 (pubblicato sulla GU n. 10 del 6 febbraio 2015).

Con il presente ricorso la predetta impugna il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione per gli accertamenti sanitari del Centro Nazionale Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri in data 16.7.2015 in quanto, essendo alta 1,64 mt., è risultata priva del requisito dell'altezza minima per le donne (mt. 1,65) prescritto dall'art. 11 co. 5 lett. c) del bando di concorso; impugna altresì, quale atto presupposto, l'art. 11 co. 5 lett. c) del bando precitato nonché l'art. 587 del DPR n. 90/2010.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di censura: 1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti presupposti; 2) In subordine: violazione e falsa applicazione dell'art. 31 co 2 del D.lvo n. 198/2006 e degli artt. 51, 97 e 3 Cost.

Con motivi aggiunti la ricorrente impugna altresì il decreto con il quale è stata approvata la graduatoria finale di merito del concorso in questione, deducendone l'illegittimità derivata.

- la Legge n. 2/ 2015 non prevede l'abrogazione immediata delle disposizioni sui minimi di altezza ma prevede un periodo temporale, sino al 6.8.2015, entro il quale deve essere adottato un regolamento che preveda le necessarie modifiche. Sino a tale data continuano ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla normativa precedente;

- Gli accertamenti svolti ed in particolare l'accertamento medico sulla insufficienza dell'altezza effettuato in sede di concorso rientra nella discrezionalità tecnica non sindacabile dal giudice amministrativo se non laddove siano emerse, cosa che nel caso in esame non si è verificata, irregolarità formali nel suo svolgimento.

Si è costituito il contro interessato intimato producendo articolati scritti difensivi in cui eccepisce l'inammissibilità del ricorso e ne contesta la fondatezza.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata che eccepisce l'irricevibilità del gravame e ne chiede il rigetto; deposita altresì gli atti del procedimento e rapporto difensivo.

Alla Camera di Consiglio del 14 ottobre 2015 la causa è trattenuta in decisione con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti e dandone avviso alle parti.

Va in via preliminare condiviso il rilievo del contro interessato e della resistente ...

per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

infodiritti - l'informazione giuridica online

Le informazioni contenute in questo messaggio possono essere di natura confidenziale o riservata e comunque indirizzate unicamente al destinatario. Qualora siate persona diversa dal destinatario, vi è fatto divieto di utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi azione basata su questo messaggio o sulle informazioni in esso contenute. In ogni caso, ci dissociamo da qualsiasi affermazione o opinione contenute nei messaggi inviati dalla propria rete che non siano strettamente inerenti all'attività della stessa. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. Nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/03, per la tutela delle

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non siano di vostro interesse, per evitare di riceverne ulteriori è sufficiente [cliccare su questo link](#) per cancellarsi dalla newsletter.